



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 21

Oggetto: Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione – art. 125 D.L. n. 34/2020 – Provvedimento dell'Agazia delle Entrate – Istituzione del codice tributo 6917 -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 29-2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibia)

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 29 – 2020

Oggetto: Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione – art. 125 D.L. n. 34/2020 – Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate – Istituzione del codice tributo 6917 -

Con Provvedimento n. 302831 dell'11 settembre 2020, Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha reso nota la percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione di cui all'art. 125 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (*vedasi la Circolare di questa Lega n. 13 del 16 luglio 2020*).

Detta percentuale è stata determinata in misura pari al **15,6423 per cento** e scaturisce dal rapporto tra 200 milioni di euro stanziati dal Decreto e l'ammontare complessivo di euro 1.278.572.142,00 del credito d'imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020.

Ciascun beneficiario **può visualizzare** il credito d'imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, l'ammontare massimo del credito d'imposta di un soggetto che ha sostenuto fino a 100 mila euro di spese per la sanificazione ed ha indicato nella comunicazione tempestivamente inviata all'Agenzia delle Entrate l'importo del credito d'imposta nella misura massima di **60 mila euro**, potrà utilizzare il credito d'imposta limitatamente a **9.388,00 euro, sempre, però, con riferimento alle spese effettivamente sostenute.**

Il credito d'imposta, così determinato, può essere fruito:

-**in compensazione** delle imposte sui redditi tramite il **Mod. F 24**, già dal 14 settembre 2020 – giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento – che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. **Con Risoluzione n. 52/E del 14 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6917" da utilizzare per la compensazione nel Mod. F 24, denominato "Credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 125 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34".** In sede di compilazione del modello di pagamento F 24, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo di riferimento del Mod. F 24 deve sempre essere indicato il valore "2020";

-**nella dichiarazione REDDITI** relativa al periodo di sostenimento delle spese. A tale proposito, le ASD/SSD con esercizio chiuso al 30 giugno 2020 potranno fruire del credito - nella misura massima del **15,6432 per cento delle spese effettivamente sostenute nel periodo fino al 30 giugno 2020 – nella dichiarazione REDDITI** relativa a detto periodo che andrà prodotta entro il 31 maggio 2021, rinviando alla dichiarazione successiva, relativa al periodo d'imposta 1°luglio 2020-30 giugno 2021, l'utilizzo del credito relativo alle spese effettivamente sostenute da luglio a dicembre 2020;

-**in alternativa, ai sensi dell'art. 122 del D.L. n.34, il credito può essere ceduto** anche parzialmente ad altro soggetto, ivi compresi gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. In tal caso, fino al 31 dicembre 2020 sarà possibile comunicare all'Agenzia delle Entrate la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti. La comunicazione della cessione può essere effettuata esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia e il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito utilizzando le stesse funzionalità.